
Le fondazioni non autonome. Aspetti canonistici

Non-Autonomous Foundations: Canonical Perspectives

RECIBIDO: 19 DE MARZO DE 2015 / ACEPTADO: 15 DE ABRIL DE 2015

Francesco GRAZIAN

Diocesi di Verona
Cancelliere
francgraz@tiscali.it

Resumen: En el artículo se estudian las principales cuestiones relativas a las fundaciones no autónomas tal como se encuentra regulada la figura en el Código de 1983: naturaleza, constitución, administración, vigilancia del Ordinario, extinción. Se abordan algunos aspectos relativos a la actualidad del instituto, nacido sobre todo para regular los legados de misas. Se pone de relieve las dificultades por las que atraviesa en la actualidad y se plantea si la gestión de los fondos no autónomos habría de regularse por medio de esta figura o sería preferible referirse a un diverso marco normativo.

Palabras clave: Fundaciones no autónomas, Legados de Misas, Misa fundada, Vigilancia, Fondo patrimonial.

Abstract: This article addresses the key issues relating to non-autonomous foundations and their regulation as defined in the 1983 code: nature, constitution, administration, Episcopal oversight, cessation. A number of current questions concerning the non-autonomous foundation, which emerged to regulate mass bequests, are also explored. Contemporary difficulties facing the institution are discussed in terms of whether such foundations ought to be regulated by the established structures or by an alternative normative framework.

Keywords: Non-Autonomous Foundation, Mass Bequests, Oversight, Endowment Fund.

1. PREMESSA: MAPPA CONCETTUALE E INDICAZIONI BIBLIOGRAFICHE

Prendendo anzitutto atto delle già molte e dettagliate analisi che del tema sono state effettuate, preferisco lasciare in nota le principali indicazioni bibliografiche¹, che permettono a loro volta di reperire ancora più ampie e dettagliate indicazioni di titoli e autori, cercando uno sviluppo diverso dell'argomento. La possibilità infatti di fare una sintesi dei temi e dei problemi già sviluppati a riguardo da autori sicuramente di grande rilievo, sarebbe senz'altro interessante, pur nella difficoltà di sintetizzare in poche pagine una discreta mole di materiale e di questioni, già peraltro affrontate, ma ritengo che il contesto di un «simposio» possa permettere di dare per acquisito il quadro generale, che verrà solo sinteticamente richiamato, e di affrontare alcune questioni relative alle *fondazioni non autonome*, cercando di guardare alla situazione attuale e al possibile sviluppo di questo istituto nel momento presente.

Richiamerò quindi, solo sinteticamente, le peculiarità di questo istituto, evitando invece di tracciarne il contesto (soprattutto i temi delle cause pie e/o delle pie volontà e delle fondazioni), rimandando anche a quanto le relazioni precedenti hanno già ampiamente esposto. Dopo una riflessione sulla natura giuridica delle fondazioni non autonome (paragrafo 1), richiamerò le principali peculiarità formali di questo istituto (par. 2), per analizzarne poi alcuni aspetti concreti: la tipologia (par. 3), l'amministrazione (par. 4), la vigilanza dell'Ordinario (par. 5), l'estinzione (par. 6), esponendo infine qualche considerazione finale.

2. NATURA GIURIDICA (CANONICA) DELLA FONDAZIONE NON AUTONOMA

Dal punto di vista giuridico canonico la realtà delle (pie) fondazioni non autonome coinvolge vari ambiti del diritto canonico, e fa in qualche

¹ Oltre a rimandare ai commentari del Codice e ai manuali classici in materia di beni temporali (ci limitiamo a citarne gli autori: F. R. AZNAR GIL – V. DE PAOLIS – J.-P. SHOUPPE – C. BEGUS – J.-C. PÉRISSET – A. J. MAIDA – N. P. CAFARDI – H. HEIMERL – H. PREE), segnalo in particolare, perché approfondito, l'articolo di A. SOLS LÚCIA, *La fundación no autónoma en el actual CIC*, Revista Española de Derecho Canónico 50 (1993) 519-552. Ma si veda anche, più in generale: L. TRIVERO, *Pie volontà e pie fondazioni*, in G.I.D.D.C. (ed.), *I beni temporali della Chiesa*, Glossa, Milano 1997, 93-115; F. FALCHI, *Le pie volontà (cann. 1299-1302 et 1310)*, in AA.VV., *I beni temporali della Chiesa*, Città del Vaticano 1999, 163-223; P. G. MARCUZZI, *Le fondazioni pie (cann. 1303-1310)*, in AA.VV., *I beni temporali...*, cit., 225-264. Su argomenti specifici: C. BEGUS, *Limitazione temporale delle fondazioni non autonome*, Ius Ecclesiae 21 (2009) 297-310; F. FALCHI, *Accettazione delle fondazioni pie non autonome: aspetti giuridici*, Ius Ecclesiae 21 (2009) 311-332.

modo convergere vari istituti. Dal punto di vista teorico la fondazione non autonoma può essere definita come una concreta manifestazione e attuazione di una pia volontà e di una causa pia, oppure, possiamo dire, di una pia volontà (aspetto *in fieri*) che prende una forma concreta e particolare, quella appunto della fondazione non autonoma (aspetto *in facto esse*). Infatti, stando alla lettera del can. 1303 § 1, 2°, si tratta di beni temporali devoluti ad una persona giuridica pubblica con l'onere di utilizzarne i redditi o per far celebrare delle Messe, o per compiere altre specifiche funzioni (liturgiche) ecclesiastiche o infine per compiere uno dei fini ecclesiali previsti dal can. 114 § 2².

Lo stesso canone rimanda dunque alla normativa che riguarda i singoli aspetti delle fondazioni non autonome: esse rientrano nella normativa generale riguardante le «Pie volontà in genere e pie fondazioni»³. L'atto con cui si dispone dei beni in favore di una fondazione non autonoma si attua però tramite contratto (p.e. donazione, testamento), cioè un atto giuridico, che coinvolge, in materia, le leggi canoniche relative⁴, ma anche quelle civili, a cui il Codice rimanda⁵. E sappiamo come oggi la materia testamentaria sia particolarmente complessa e come ad essa spesso ci si appelli per impugnare un testamento. Una volta che i beni sono accettati e quindi impiegati per il fine richiesto, essi diventano ecclesiastici e quindi vengono regolati dalla materia che riguarda le persone giuridiche pubbliche, sia in generale che specificamente (ad es. diocesi, istituti religiosi, parrocchie, fondazioni, etc.), oltre che dal libro V, che regola l'amministrazione dei beni ecclesiastici. Infine, riguardando spesso tali fondazioni non autonome la celebrazione di Messe, non è secondario il riferimento alla materia liturgica e in particolare alle disposizioni sulle offerte per la celebrazione delle stesse⁶.

² Can. 114: «§ 1. Le persone giuridiche sono costituite o dalla stessa disposizione del diritto oppure dalla concessione speciale da parte della competente autorità data per mezzo di un decreto, come insieme sia di persone sia di cose ordinati ad un fine corrispondente alla missione della Chiesa, che trascende il fine dei singoli. § 2. Come fini, di cui al § 1, s'intendono quelli attinenti ad opere di pietà, di apostolato o di carità sia spirituale sia temporale. § 3. L'autorità competente della Chiesa non conferisca la personalità giuridica se non a quegli insieme di persone o di cose, che perseguono un fine effettivamente utile e che, tutto considerato, sono forniti dei mezzi che si possono prevedere sufficienti a conseguire il fine prestabilito».

³ CIC, Libro V, Titolo IV, cann. 1299-1310.

⁴ Cfr. CIC, Libro I, Titolo VII: «Gli atti giuridici», cann. 124-128.

⁵ Cfr. cann. 22 e 1290.

⁶ CIC, Libro IV, Titolo III, Capitolo III: «L'offerta data per la celebrazione della messa».

Quella che quindi può sembrare a prima vista un atto semplice, come la costituzione di una fondazione non autonoma, va in realtà a toccare una pluralità e complessità di soggetti e di normative, il che rende questo istituto un soggetto di interessante approfondimento.

Circa il primo riferimento, e cioè il fatto che si tratti anzitutto di una pia volontà, osserviamo subito che nel can. 1299 § 1 troviamo una quasi definizione, o definizione indiretta, della categoria di pia volontà: «Chi è in grado di disporre liberamente dei propri beni per diritto naturale e canonico, può lasciarli per cause pie sia con atto tra vivi sia con atto valevole in caso di morte». La definizione di pia volontà viene ulteriormente specificata dagli autori, che però non divergono molto in merito. Ritengo, tra le tante, possa essere considerata di riferimento la definizione di V. De Paolis:

Si può definire pia volontà qualsiasi disposizione, sia con atto *inter vivos* o *mortis causa*, in favore di un fine proprio della Chiesa (causa pia), ossia soprannaturale. Si tratta pertanto di un atto di volontà, con il quale si dispone di beni propri... Le ultime volontà possono assumere diverse forme: donazione *mortis causa*, testamento, legato, fiducia, ecc.⁷

Alla luce di questa definizione, ne richiamo gli elementi essenziali. La pia volontà consiste essenzialmente in una *volontà manifesta* con un contenuto particolare, cioè di compiere un'opera «pia», ovvero di donare a favore di una causa «pia» dei beni. E' dunque necessaria, anzitutto, la manifestazione della propria volontà, azione che può essere compiuta solo da una persona capace di esprimere una volontà. A rigore, si può trattare non solo di una persona fisica, ma anche di una persona giuridica, cioè di un qualsiasi soggetto «capace di disporre liberamente dei propri beni». Si dovrà poi vedere se e come una persona giuridica, sia canonica che civile, possa disporre liberamente dei propri beni.

Al cuore della questione, e come elemento peculiare, sta però anche l'oggetto della volontà: disporre dei beni *per un fine proprio della Chiesa*. Entrambi gli aspetti paiono sostanziali anche se su piani molto diversi: deve trattarsi di una reale «disposizione di beni», in modo tale che la persona che li mette a disposizione, di fatto donandoli, ne perda il possesso; occorre inoltre che

⁷ V. DE PAOLIS, *I beni temporali della Chiesa*, EDB, Bologna 2011, 284.

tale disposizione venga fatta per una causa pia, cioè per un fine proprio della Chiesa.

Dalla manifestazione della volontà deve risultare la volontà di donare i propri beni e di destinarli per una causa pia. Tale volontà può risultare direttamente dalla persona stessa, se compie tale atto *inter vivos*, oppure dall'attestazione della stessa, se la volontà è valevole *mortis causa*⁸. Con la disponibilità a donare i propri beni per una causa pia, si entra nel campo delle donazioni modali: i beni vengono donati in determinate modalità e ad alcune condizioni. La donazione quindi si perfeziona se la persona (giuridica) che accetta i beni accetta di impiegarli per le finalità indicate. Ma per far questo anche chi li accetta può farlo solo ad una, duplice, condizione: che i fini per cui si chiede di impiegare i beni rientrino nei fini della Chiesa e che siano in linea con i fini particolari propri della persona giuridica che li accetta. Si pone anche il problema delle motivazioni della donazione, che dovrebbero essere in accordo con i fini della Chiesa, indicati come soprannaturali.

Prosegue De Paolis evidenziando che il termine «causa pia» contiene tre diversi significati, tra loro intimamente connessi: lo stesso «*fine soprannaturale*», cioè «lo scopo religioso, soprannaturale, per cui si compie qualche cosa»; ma anche «*l'opera stessa compiuta per un fine soprannaturale*». Infine il termine «causa pia» può indicare anche «*il luogo o l'istituto creato*» per compierla⁹.

Circa il fine soprannaturale, occorre di valutare la composizione di due aspetti: la motivazione che sta «a monte», e che cioè appartiene al soggetto che dona, e i fini per cui dona. Egli agisce per motivi religiosi o semplicemente per un atto di filantropia? E, nello stesso tempo, intende che i propri beni siano utilizzati per i fini della Chiesa? Si potrebbe allora, in questo senso ritenere «causa pia» anche una donazione da parte di una persona p.e. atea, ma che vuole devolvere i propri beni per una opera assistenziale della Chiesa. Nel caso opposto invece, cioè quello di una persona credente e che dispone di beni per fini soprannaturali, ma non li affida ad una persona giuridica pubblica ecclesiale, si tratterebbe di una «causa pia» ma non ecclesiastica, bensì laicale¹⁰.

⁸ Il paragrafo successivo del can. 1299 invita a formalizzare secondo la legge civile tale volontà, ma non rende obbligatorie tali formalità per la validità della manifestazione della volontà, che, se risulta in modo chiaro, deve essere fatta comunque valere. Cfr. can. 1299 § 2.

⁹ V. DE PAOLIS, *I beni temporali...*, cit., 284-285 (corsivi dell'Autore).

¹⁰ Cfr. sulla questione V. DE PAOLIS, *I beni temporali...*, cit., 285-286. Cfr. anche SOLS LÚCIA, *La fundación no autónoma...*, cit., 523-527; F. FALCHI, *Le pie volontà...*, cit., 168-169.

Circa i fini concreti per cui si dona, il can. 1303 § 1, 2¹¹ fa anzitutto diretto riferimento al compimento della celebrazione di Messe o di altre funzioni ecclesiastiche. Si tratta di funzioni liturgiche e della figura del legato, o delle Messe fondate. Esse rientrano, più in generale, nella finalità del culto indicata dal can. 1254 § 2. Il can. 114 § 2, esemplificando il § 1, e parlando delle persone giuridiche, dice che sono costituite per «un fine corrispondente alla missione della Chiesa, che trascende il fine dei singoli»; il Legislatore avverte però l'esigenza di esemplificare il *fine* in *fini*, indicandone almeno i principali, e lo fa con il § 2: «Come fini, di cui nel § 1, s'intendono quelli attinenti ad opere di pietà, di apostolato o di carità sia spirituale sia temporale». Il riferimento può essere integrato, proprio per il suo carattere di esemplificazione, con quello predisposto nel can. 1254 § 2, che elenca come fini propri e principali della Chiesa: «ordinare il culto divino, provvedere ad un onesto sostentamento del clero e degli altri ministri, esercitare opere di apostolato sacro e di carità, specialmente a servizio dei poveri».

Quando dunque si parla di fini soprannaturali non si vuole indicare il solo fine spirituale, come il culto divino (celebrazioni, preghiere, etc.) o la sola formazione spirituale, ma la partecipazione all'unico fine della Chiesa, che è per sua natura soprannaturale, e che si manifesta poi nella pluralità delle concretizzazioni, che vanno dal culto divino alle opere di assistenza e di carità. L'intenzione «pia» si dà allora non solo nella individuazione di uno specifico fine ecclesiale, ma nella volontà di partecipare all'opera, essenzialmente soprannaturale, della Chiesa. Va poi ricordato che la donazione non deve avere come effetto quello di gravare la Chiesa, caricando la persona giuridica di complicati e impegnativi adempimenti, ma deve essere animata da una vera volontà di collaborare con la Chiesa e di aiutarla nel compimento dei fini propri, tra i quali ne viene scelto uno o più di particolari.

La seconda peculiarità che contraddistingue le fondazioni non autonome sta nel fatto che, se accettate (aspetto *in fieri*), esse vanno a costituire una massa di beni utilizzati per un fine (realtà *in facto esse*). Tale massa ha una sua autonomia di gestione, e cioè deve rimanere distinta e riconoscibile e deve

¹¹ Can. 1303 § 1: «In diritto vanno sotto il nome di fondazioni pie: [...] 2) le pie fondazioni non autonome, cioè i beni temporali comunque devoluti ad una persona giuridica pubblica, con l'onere per un ampio spazio di tempo da determinarsi dal diritto particolare, della celebrazione di Messe o di altre specifiche funzioni ecclesiastiche o altrimenti per conseguire le finalità di cui nel can. 114 § 2, in ragione dei redditi annui».

essere impiegata per quel fine che si è accettato di compiere. Non è autonoma invece circa il soggetto di possesso, per il quale si fa riferimento, *ex lege*, ad una persona giuridica pubblica e, ovviamente, ecclesiastica.

Questi beni diventano, dal momento dell'accettazione della pia volontà e del reale trasferimento, *beni ecclesiastici*, a norma del can. 1257 § 1, e come tali vanno considerati e amministrati. La persona giuridica deve però attuare una modalità di gestione/amministrazione tale da garantire il loro impiego per il fine che si è accettato di adempiere.

Un ultimo aspetto che caratterizza le fondazioni non autonome è il fatto che, stando sempre alla lettera del Codice, ad essere impiegati per i fini non devono essere direttamente i beni, quanto i redditi annui degli stessi¹². Si tratta di una caratteristica importante, per cui il Legislatore prevede che non si tratti di beni direttamente impiegati per un fine, ma di beni messi a reddito e di un reddito impiegato per un fine. Tale peculiarità, la non perpetuità delle fondazioni, unita all'attuale funzionamento dell'economia, crea problemi a questo istituto concreti cui fa cenno più avanti.

3. CONFIGURAZIONE DELLE FONDAZIONI NON AUTONOME

Il Codice non si limita a definire che la realtà della fondazione non autonoma, ma giustamente intende configurarla nei suoi aspetti principali e formali.

La prima caratteristica segnala un cambiamento rispetto alla disciplina precedente, riguarda il carattere di temporaneità della fondazione non autonoma. Come sappiamo, il Codice prevede che siano «durature» (*in diuturnum tempus*), ma rimanda al diritto particolare stabilirne la concreta durata.

Tale nuova scelta del Codice vigente ha fatto discutere gli autori. In generale, si può affermare che vi sia da parte loro una sostanziale convergenza sulla necessità, o quanto meno sulla opportunità, che tali fondazioni non siano più perpetue. L'analisi dell'iter di codificazione e le considerazioni degli autori mi porta personalmente a concludere che, pur dibattuto, il testo legislativo abbia voluto compiere una scelta precisa in materia, decidendo di non accogliere (più) fondazioni non autonome perpetue¹³. Ciò segnala ulterior-

¹² Cfr. can. 1303 § 1, 2°: «beni... devoluti... in ragione dei redditi annui».

¹³ Cfr. F. R. AZNAR GIL, *La administración de los bienes temporales de la Iglesia*, Bibliotheca Salmanticensis estudios 67, Salamanca 1993, 237-238; V. DE PAOLIS, *I beni temporali...*, cit. 293; 84-285; P. G. MARCUZZI, *Le fondazioni pie...*, cit., 232-236.

mente la diversa natura delle stesse dalle persone giuridiche, che invece per loro natura sono perpetue¹⁴.

Più delicata è la questione della configurazione delle fondazioni non autonome sorte prima del CIC83. Pare prevalere, nelle considerazioni degli autori, il principio del rispetto della volontà del donante (fondatore), volontà che va poi confermata dall'accoglienza della donazione. Di conseguenza, la modifica degli oneri, compresa la durata, delle fondazioni costituite prima del Codice attuale va compiuta solo quando vi siano giusti motivi per ritenere che essi non siano più sostenibili, anche fino ad arrivare alla loro soppressione, ma non si dovrebbe procedere alla modifica degli stessi oneri solo per adeguarsi alla attuale disciplina, che dunque riguarderà solo le nuove fondazioni¹⁵.

Alcune legislazioni particolari hanno scelto strade diverse, come per esempio la Conferenza episcopale spagnola, che stabilì nel 1985, che l'attuale can. 1303, n. 2 potesse essere applicato alle fondazioni non autonome costituite secondo le norme del CIC17¹⁶. Il disposto non obbliga però a sopprimere tali fondazioni, passato detto arco di tempo, ma solo dà la possibilità di farlo¹⁷. Non sembra appropriata dunque un'azione di indiscriminata soppressione, in quanto il rispetto della volontà fondativa rimane, quando è possibile rispettarla, preminente. Una eventuale soppressione va invece decisa là dove non sia più possibile realizzare le finalità della fondazione non autonoma, e si debba salvaguardare l'ente che non è più in grado di assolvere gli oneri fondativi.

Circa gli aspetti formali previsti dal Legislatore, e ampiamente sviscerati dagli autori, mi soffermo solo per qualche annotazione specifica.

¹⁴ Cfr. can. 120 § 1.

¹⁵ Cfr. P. G. MARCUZZI, *Le fondazioni pie...*, cit., 236-238.

¹⁶ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE SPAGNOLA, *Decreto general sobre algunas cuestiones especiales en materia económica*, 15 luglio 1985, art. 5.

¹⁷ Scrive Schoupe: «Alcuni autori ne hanno dedotto che 50 anni sarebbe per le CEE un limite massimo di durata. È stata anche posta in dubbio la compatibilità di questa decisione con la volontà fondazionale ed i diritti acquisiti di perpetuità nei riguardi di queste fondazioni costituite sotto il precedente codice (cfr. J. M. VÁZQUEZ GARCÍA-PEÑUELA, *Sub. can. 1303*, in *Comentario exegetico...*, o.c.)» (J.-P. SHOUPPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, Giuffrè, Milano 1997, 103-104, nt. 85). Sta di fatto che il disposto legislativo citato non chiede né obbliga alla soppressione, ma la rende possibile, là dunque dove ce ne sia necessità e utilità, per le fondazioni non autonome costituite durante il Codice del 1917, che abbiano più di 50 anni. Non pare si possa ricavare dal testo una indicazione sulla durata di tutte le fondazioni non autonome, siano esse nate prima o dopo il CIC83.

La necessità della informazione e dell'ottenimento della licenza dell'Ordinario¹⁸ è quanto mai attuale e necessaria. E lo è tanto più quando non si tratti di adempimenti già regolamentati e legati ad una consolidata tradizione, come p.e. nel caso della costituzione di un legato di Messe, ma di costituzione di realtà nuove, originali. Gli oneri imposti potrebbero infatti essere complessi, o nascondere delle difficoltà di adempimento, o i fini essere lontani da quelli dell'ente che dovrebbe accettare la donazione. L'Ordinario deve svolgere un'opera di vigilanza, che preservi sia la persona giuridica che accoglie la pia volontà sia la volontà stessa del donante; l'azione della vigilanza comprende anche l'offerta di aiuto nella comprensione e nella esecuzione della pia volontà.

Più comprensibile e pure necessaria è anche la redazione per iscritto di un documento costitutivo¹⁹, documento che deve comprendere pure lo Statuto della stessa fondazione non autonoma. Più complessa pare la disposizione che richiede l'esposizione pubblica degli oneri che si sono assunti²⁰. La norma, motivata dalla necessità che, nel cambiamento degli amministratori, non si perda memoria della pia volontà che si è accettata; risulta certamente attuale. La sua concreta realizzazione non è però così automatica (penso che tutti conosciamo esempi a riguardo)²¹. L'insieme di queste ultime norme, cui si è fatto cenno, chiede che sia mantenuta chiara e pubblica traccia dell'ammontare dei beni, della loro gestione, che siano elencati gli oneri e che se ne possa verificare l'assolvimento. I fedeli devono poter trovare riscontro dell'impegno della Chiesa di custodire le pie volontà, di adempierne gli oneri, pur tenendo presente il cambiamento delle circostanze e delle situazioni.

4. TIPOLOGIA (E COSTITUZIONE) DELLE FONDAZIONI NON AUTONOME

Sia perché il canone stesso del Codice opera tale distinzione, sia perché tipologicamente le due configurazioni vanno a distinguersi in rapporto alla loro natura, le fondazioni non autonome di fatto vengono a dividersi in due ti-

¹⁸ Cfr. cann. 1302 § 1 e 1304.

¹⁹ Cfr. can. 1306 § 1.

²⁰ Cfr. can. 1307 § 1.

²¹ Solitamente, per questi motivi, i legati vengono accentrati nella Curia di riferimento. Il rischio, in questo caso, è che la Curia non curi sempre il rapporto con il beneficiario del legato e con colui che in pratica deve adempiere l'onere (es. celebrare una o più Messe annue). Diverso il caso in cui la fondazione non autonoma è consistente sia circa la quantità di beni che circa gli oneri richiesti.

pologie: i cosiddetti *legati di Messe* e le altre fondazioni non autonome o *fondazioni non autonome di assistenza e carità*.

Se è vero che il can. 1303 non nomina i legati di Messe, ma parla semplicemente di onere della celebrazione di Messe, ritroviamo tale termine al can. 1308 § 3, dove si afferma che «Al Vescovo diocesano compete la potestà di ridurre... le Messe dei legati o in qualsiasi modo fondate, che siano autonomi...» e, al § 4, dove si dice: «Al medesimo compete la potestà di ridurre gli oneri o legati di Messe che gravano su istituti ecclesiastici». Secondo il can. 826 § 1 del CIC17: «Stipendia quae a fidelibus pro Missis offeruntur sive ex propria devozione, veluti ad manum, sive ex obligatione etiam perpetua a testatore propriis heredibus facta, *manualia* dicuntur». Il § 2 dello stesso canone afferma che vanno considerate alla stessa stregua anche le offerte di Messe fondate, che, non essendo stato possibile celebrare sul posto, sono state trasferite per diritto o con indulto della Santa Sede ad altro luogo o ad altro sacerdote. E, al § 3: «Alia stipendia quae ex fundationum redditibus percipiuntur, appellantur *fundatae* seu *Missae fundatae*».

Il sistema delle Messe fondate, o dei legati di Messe, costituisce in effetti la più tipica delle fondazioni non autonome. Un fedele offre solitamente del denaro, ma potrebbe anche offrire dei beni immobili o altri beni mobili, e chiede che coi redditi vengano annualmente celebrate tante Messe quante se ne possono celebrare secondo la tariffa indicata (solitamente dal Sinodo diocesano, per cui si diceva «alla sinodale»), eventualmente integrata. Solitamente pur essendo il compito di celebrare le Messe, richieste e dovute, del Parroco del luogo, o comunque di un ben individuabile sacerdote, il legato veniva costituito presso la Curia diocesana, che di normalmente amministrava unitariamente l'insieme dei cespiti dei legati, provvedendo ad un effettivo loro rendimento, e ricordando i singoli adempimenti che dovevano essere portati a termine da chi di dovere.

Altri oneri potrebbero essere richiesti relativamente alla particolare modalità o solennità di compimento della celebrazione (che si celebri su un determinato altare, o in un giorno particolare, o con la presenza di altri sacerdoti o fedeli, etc.).

Il fondatore potrebbe richiedere che il reddito sia impiegato per lo svolgimento o il decoro di una determinata celebrazione (la festa patronale, la festa di un santo, ma anche una processione o un atto solenne di devozione). In questo caso, pur facendo riferimento ad un atto di culto, l'onere non riguarda più l'impegno di compiere una celebrazione eucaristica con una intenzione

particolare e quindi tecnicamente non si potrebbe più configurare come legato di Messe. Ma il Codice prevede che il fondatore, o donatario, o testatore, possa chiedere il compimento di altre opere, come ad esempio opere di assistenza o di carità. In questo caso egli chiede che ogni anno si versino i redditi del fondo che egli dona per una determinata opera, o associazione, oppure che l'ente li impieghi in prima persona per un'opera, o un'altra specifica finalità (p.e. una borsa di studio per un seminarista, oppure per sostenere un'adozione di bambini, etc.) che può coprire ogni attività, purché rientri in quanto previsto dal can. 1303, che a sua volta rimanda al can. 114 § 2, come già sopra esposto. In questo caso è più evidente che non si può parlare di legato di Messe, anche se comunque si tratta di una fondazione non autonoma.

Pur affrontando il Codice queste svariate situazioni non dal punto di vista del contenuto (per quale fine si chiede di impiegare il bene), ma dal punto di vista formale (che il fine sia consono alla Chiesa e all'ente che lo riceve, che i beni non costituiscano una fondazione autonoma), a mio avviso la finalità della donazione determina due gruppi, cioè due tipologie, ben distinte di fondazioni non autonome. Il *legato di Messe* prevede infatti proprie formalità e gode di una già consolidata tradizione, anche nel modo di essere costituito; riguarda la celebrazione di un Sacramento; impegna doppiamente chi lo riceve, in quanto accoglie una pia volontà e in quanto si impegna a celebrare Messe secondo una intenzione particolare. Il numero delle stesse non è solitamente stabilito, ma dipende dal reddito prodotto ogni anno dal cespite donato. Tale aspetto impegna strettamente il ricevente a gestire con ocularità e trasparenza il cespite, che di fatto permette di poter mantenere la promessa, cioè l'impegno di pregare e di celebrare sante Messe per il suffragio o per le intenzioni di una persona. Circa la durata esporremo più avanti qualche considerazione.

E' chiaro che le altre tipologie di fondazioni non autonome non richiedono meno impegno o correttezza nell'adempimento degli oneri, ma devono fare i conti con una realtà più cangiante, circa l'esecuzione delle volontà. In questo senso si giustifica ancora di più l'indicazione che la fondazione, pur essendo *in diuturnum tempus* non sia perpetua, il che porterebbe a distanziarsi così tanto dalle indicazioni del donatore, che sono date *hic et nunc*, da renderne complessa l'esecuzione. Si porrà piuttosto il problema della destinazione dei beni, allo scadere del tempo di durata della fondazione.

Il Codice sembra voler dare più spazio a queste nuove possibilità, prevedendo che le fondazioni non autonome non contemplino solo la celebrazione di atti di culto ma anche altre opere.

Non pare invece possano essere compresi sotto il nome di *fondazioni non autonome* quegli istituti che nel CIC17 erano considerati insieme di cose, ma non costituite in persona morale²² non collegiale, così come ai cann. 1489-1494 del CIC17²³. La differenza, sostanziale, sta nel fatto che tali istituzioni constano di un gruppo di beni che, nel loro insieme, viene amministrato per un determinato fine, anche se tali beni possono essere parte di una persona giuridica più ampia. Nel secondo caso, quello previsto dal Codice attuale per le fondazioni non autonome, si tratta invece di redditi di beni che vengono amministrati per i fini. I beni cioè, nel secondo caso, vengono considerati solo in quanto producono redditi. I beni non possono essere direttamente messi a disposizione dei fini, ma indirettamente, cioè attraverso i redditi.

Ora, a mio avviso, ciò costituisce un tema «scottante» nella attuale comprensione ed eventuale costituzione di nuove fondazioni non autonome.

La questione è duplice e già in parte accennata. Dal punto di vista sostanziale vanno forse pensate in modo diverso, anche se con delle affinità, le due tipologie di fondazioni non autonome, quelle «legate» alla celebrazione di Messe (i legati), e quelle destinate agli altri fini ecclesiali, di culto, di assistenza e di carità. Mentre le prime hanno, anche per la loro natura, un sistema piuttosto rigido di gestione che ne garantisce il corretto adempimento, le altre devono invece poter prevedere una maggiore elasticità nella gestione dei redditi e nell'applicazione delle rendite, per riuscire meglio a rispettare i fini per cui si sono accettati i beni e l'impegno. Qualche volta si può arrivare a chiedersi se si tratti di gestire i soli redditi, come è prescritto, o anche gli stessi beni.

In questa direzione, sono molte le esigenze che i singoli enti possono avere, a riguardo cioè del poter/dover amministrare autonomamente dei beni.

Per esempio, se una Diocesi volesse gestire in modo autonomo i suoi beni artistici, e, pur salvaguardando la custodia e la proprietà degli stessi, costituire un museo diocesano per renderli fruibili ai visitatori e poter ricevere degli aiuti per una loro sovvenzione, può pensare di entrare, con questa fattispecie, in una fondazione non autonoma? Se da una parte è vero che si tratta di un gruppo di beni messi a disposizione per un fine, viene a mancare l'atto

²² Oggi chiamata persona giuridica.

²³ In realtà i disposti dei canoni citati indicano che tali istituti potevano essere eretti in persone morali. Il che però significa che potevano anche non esserlo, in questo caso sarebbero rimasti dipendenti da una persona morale già eretta, oppure eretti come enti di natura puramente civile.

di disposizione (sono beni già della diocesi) e il fatto che si utilizzi dei redditi (si utilizzano i beni stessi). Altro caso: dei sacerdoti si accordano per creare una cassa di fraternità sacerdotale. I beni vengono dati al Vescovo diocesano (alla diocesi), ma destinati a questa causa, secondo una gestione stabilita: aiuteranno i confratelli in difficoltà, della diocesi. In questo caso tutto corrisponde ai requisiti di una fondazione non autonoma, ma anche in questo caso si utilizzerebbero i beni e non solo i redditi. Altro caso simile potrebbe essere quello in cui le parrocchie creano una cassa di solidarietà, per aiutare con prestiti le parrocchie che si trovano temporaneamente in difficoltà.

Questi esempi, ma se ne potrebbero fare molti altri, mentre evidenziano che oggi è attuale l'esigenza di creare fondi non autonomi, ma gestiti autonomamente, per fini specifici, senza arrivare quindi a creare nuove persone giuridiche, si segnala la difficoltà di avvalersi dell'istituto della fondazione non autonoma, in quanto il più delle volte si tratta di gestire beni (in denaro o meno) e non redditi provenienti da beni. Nei casi appena presentati a mo' di esempio si dovrà parlare di *fondi* più che di *fondazioni (non autonome)*. Il fatto dunque che si impieghino redditi piuttosto che beni determina la differenza più rilevante tra le due figure. Di conseguenza, e comunque, sarebbe interessante pensare ad un quadro normativo che regoli le figure presentate. Oggi pare essere più stringente la necessità di regolare tali tipi di fondi, più che le fondazioni non autonome, anche solo per evitare arbitrarietà o la stessa uscita dei beni dalla loro natura di beni ecclesiastici²⁴.

Infatti il sistema dei legati ha ormai una tradizione consolidata e fissa, tanto da poter essere normato come un aspetto specifico delle fondazioni non autonome o posto sotto il capitolo delle offerte per le sante Messe. Questo istituto però pare oggi abbastanza in crisi, per il fatto di non essere più perpetuo perché l'attuale situazione economica lo rende poco affidabile e non sufficientemente redditizio.

Rimane un'ultima questione, molto pratica, ma con conseguenze teoriche importanti: le fondazioni non autonome nascono molto spesso *mortis causa*. In questi casi le determinazioni sono disposte dal testatore-fondatore. Se le sue determinazioni non aderissero alle indicazioni legislative accennate, ci si troverà a decidere o di rifiutare la stessa pia volontà, o di chiedere dispensa da alcune norme-quadro date dal Legislatore, e così poter accettare la

²⁴ Cfr. can. 1257 § 1. Rischio per altro non raro, nel momento in cui, per rifarsi agli esempi di cui sopra, si costituiscono delle fondazioni meramente civilistiche.

pia volontà. Se certamente è sempre opportuna la formazione dei fedeli a riguardo, è forse più efficace la formazione delle persone che possono assistere nella compilazione dei testamenti. Il problema non sarà mai totalmente risolvibile e ci si troverà spesso a dover adattare la legislazione generale al caso specifico.

5. AMMINISTRAZIONE E VIGILANZA SULLE FONDAZIONI NON AUTONOME

Il can. 1301 § 1 designa l'Ordinario come «esecutore di tutte le pie volontà, sia valevoli in caso di morte sia tra vivi». Tale ruolo non riguarda solo l'immediata esecuzione di una pia volontà e, nel nostro caso, la costituzione di una fondazione non autonoma, ma anche il compito di vigilare sull'effettiva applicazione delle disposizioni del fondatore e del diritto. La sua funzione di «esecutore nato» si esprime immediatamente negli adempimenti previsti dai canoni, e riguardanti la licenza per l'accettazione della causa, l'espletamento delle formalità, la collocazione immediata e a lungo termine del denaro, senza sostituirsi alla funzione civilistica dell'esecutore testamentario²⁵, e continua anche nel compito «alto» della vigilanza, che consiste nel verificare nello scorrere del tempo la corretta amministrazione di questi beni e la corretta applicazione dei redditi. Ci si può domandare se tale compito rientri nel potere più ampio di vigilanza sui beni e possa essere quindi delegato all'Economo diocesano²⁶. Non paiono esservi motivi ostativi, ma tale eventuale delega dovrebbe essere chiaramente dichiarata, non essendo compresa dal can. 1278.

Passando ad un altro argomento, accenno brevemente al tema della amministrazione di una fondazione non autonoma. Non sempre l'amministrazione di una fondazione deve essere non autonoma! I beni da gestire in una fondazione non autonoma potrebbero essere infatti così cospicui che, per garantirne la custodia e la redditività, come anche l'applicazione dei redditi ai fini, sia necessario amministrarli in modo autonomo. In questo caso è chiaro che: a) i beni rimangono di proprietà dell'ente a cui sono affidati; b) l'amministratore dell'ente cui sono affidati svolge un ruolo di controllo/vigilanza che si cumula con quello dell'amministratore diretto, anche se andrà a somigliare nell'esercizio alla vigilanza; c) rimane intatto il compito dell'Ordinario di vi-

²⁵ Cfr. A. PERLASCA, *sub can. 1301*, in *Codice di diritto canonico commentato*, Ancora, Milano 2009, 1035.

²⁶ Cfr. can. 1278.

gilare sull'amministrazione della pia volontà in questione, di cui, nell'amministrazione, va dato un rendiconto a parte.

L'amministrazione di una causa pia, rientrando in una fondazione non autonoma, ha una sua peculiarità. L'amministratore sa che amministra dei beni ecclesiastici, e che quindi la loro amministrazione ricade pienamente, come del resto gli altri beni della persona giuridica che amministra, nelle determinazioni del libro V del Codice, a cui si rimanda. Va piuttosto osservato che la tipologia di beni della fondazione non autonoma prevede qualche ulteriore accortezza nella amministrazione, che diventerà tanto più impegnativa quanto più elevata è la quantità e la complessità dei beni che sono da amministrare²⁷. Le direttrici parrebbero essere tre: la custodia dei beni da investire, l'utile collocamento affinché essi siano redditizi, il corretto impiego dei redditi per i fini. I primi due aspetti vanno ben temperati. La preoccupazione per la custodia dei beni, soprattutto se in danaro, comporta oggi una scarsa redditività. Viceversa, il loro investimento eccessivamente esposto li mette a rischio, minando quindi la futura possibilità di averne un reddito.

Su quest'ultimo punto, nel contesto della economia odierna, si pone un problema di non poco conto. Trattandosi di impiegare i soli redditi provenienti da danaro, l'amministratore può trovarsi in una effettiva ristrettezza di mezzi, essendo oggi poco garantita la produttività, a fronte di un impiego protetto del danaro. Diversi saranno i casi in cui la produzione di reddito è garantita da altre fonti (attività, affitti provenienti da beni immobili o altro). L'amministratore oltrepasserebbe d'altro canto i limiti della amministrazione ordinaria se, per ottenere un maggior reddito, mettesse eccessivamente a rischio i beni che impiega. L'amministratore non può però ritenersi soddisfatto se è solo capace di ottenere un buon reddito dai beni utilizzati, ma se, con tali redditi, riesce a raggiungere i fini che ci si è impegnati a realizzare, accettando i beni donati. In pratica, spetta all'amministratore, in collaborazione con il Superiore se le due figure sono distinte, preoccuparsi dell'effettivo impiego dei frutti per i fini. I motivi della doverosità di tale azione sono stati già esposti sopra.

L'amministrazione di una fondazione non autonoma può essere dunque ritenuta una specie di «amministrazione nella amministrazione». I beni am-

²⁷ Un conto per esempio è che l'amministratore si trovi ad investire un'unica somma di danaro, o di titoli, un conto è che invece gli vengano affidati dei beni immobili e mobili di natura deteriorabili.

ministrati, pur essendo beni ecclesiastici e di proprietà dell'ente cui sono stati dati, costituiscono infatti, finché esiste la fondazione non autonoma, una massa a sé, in relazione al reddito che debbono produrre e al fine a cui debbono servire.

La modifica, sotto qualunque aspetto essa avvenga, della fondazione non autonoma, è già prevista dai cann. 1308-1310²⁸, dove si trovano indicazioni precise di competenza. Si tratta chiaramente di atti che oltrepassano il potere dell'amministratore e l'ordinaria amministrazione. Il Codice però non si accontenta di farli ricadere nel can. 1281, cioè negli atti che oltrepassano l'ordinaria amministrazione, ma ne specifica chiaramente la modalità di compimento, e soprattutto l'autorità cui ricorrere. In particolare il can. 1308 specifica come possa avvenire la riduzione degli oneri delle Messe. In linea generale essa è riservata alla Sede Apostolica, che agisce però solo per causa giusta e necessaria (§ 1); l'Ordinario può ridurre i suddetti oneri, ma solo se è previsto dalle tavole di fondazione e se vi è una diminuzione dei redditi (§ 2); il Vescovo può intervenire negli altri casi, e cioè nella riduzione degli oneri di Messe, ma di sole Messe fondate, non di quelle cosiddette manuali (§ 3); lo stesso Vescovo può infine intervenire per la riduzione di oneri o di legati di Messe, quindi non autonomi, che gravano su di un istituto ecclesiastico, sempre quando i redditi non sono più in grado di garantire l'adempimento delle finalità (§ 4)²⁹. Dai citati canoni si evince ancora una volta come, nella costituzione delle fondazioni non autonome, il Legislatore pensi soprattutto ai legati di Messe e senta quindi l'esigenza, per la particolare delicatezza della materia, di regolarne con scrupolo la modifica. Pare invece che negli altri casi, stando al disposto del can. 1310, ci si possa, e a volte ci si debba, muovere con maggior elasticità. Tuttavia il can. 1310 § 3 segnala ancora una volta che, trattandosi di volontà pie, da salvaguardare con particolare attenzione, il controllo è più rafforzato rispetto a quello previsto per gli atti di amministrazione straordinaria, e indica quindi la necessità di ricorrere all'autorità suprema.

²⁸ La modifica può avvenire in vari modi: riduzione, trasferimento, contenimento, commutazione, soppressione, etc., cfr. V. DE PAOLIS, *I beni temporali...*, 296-298.

²⁹ Il § 5 del can. 1308 prevede che il Moderatore supremo di un istituto religioso clericale di diritto pontificio possa agire con le stesse facoltà date al Vescovo dai §§ 3 e 4 e alle stesse condizioni. Ovviamente ci si sta riferendo agli oneri derivati da legati di Messe o da altre fondazioni non autonome del suo istituto.

6. ESTINZIONE DELLE FONDAZIONI NON AUTONOME

Per l'estinzione delle fondazioni non autonome, si deve anzitutto far riferimento al can. 1303. Il can. prevede, al § 1, che la legislazione locale stabilisca la durata della fondazione non autonoma. Gli autori paiono essere passati dall'indicazione iniziale di lassi di tempo molto lunghi, anche cinquantennali, a lassi di tempo molto brevi. E' difficile dare delle indicazioni normative per fondazioni non autonome che potrebbero avere configurazioni e fini molto diversi. La legislazione locale potrebbe stabilire un tempo massimo e minimo di durata delle fondazioni, lasciando al fondatore scegliere entro i due parametri, ma stabilire anche un tempo preciso, o riservarsi di stabilirlo, qualora il fondatore non dia tale indicazione.

Vanno considerate delle difficoltà: il fondatore tende a pensare alla propria opera come il più possibile durevole, soprattutto se si tratta di un'opera assistenziale e/o caritativa. In secondo luogo le donazioni avvengono in buona parte *ex mortis causa*, e quindi spesso l'ente che deve o meno accettare la donazione e l'Ordinario che deve rilasciare la licenza si trovano nella situazione di dover cercare di inquadrare una pia volontà già disposta e difficilmente modificabile.

Probabilmente il Legislatore, regolando le fondazioni non autonome, e volendo comprendervi anche realtà diverse dal legato di Messe, ha di fatto predisposto una legislazione pensata soprattutto per l'indicato istituto, cioè il legato. In ogni caso, cercando di comporre tutti questi aspetti, ne risulta l'importanza che quest'ultimo indichi la durata della propria disposizione.

La discussione tra gli autori, con sfumature più o meno forti, pare indicare di accettare prossime e future disposizioni riguardanti fondazioni non autonome solo come non perpetue, e cioè per un determinato tempo.

Il § 2 del citato canone, consequenzialmente al § 1, determina come si debba procedere trascorso il tempo: «I beni della pia fondazione non autonoma, se furono affidati ad una persona giuridica soggetta al Vescovo diocesano, trascorso il tempo, devono essere destinati all'istituto di cui al can. 1274 § 1, a meno che il fondatore non abbia espressamente manifestato una volontà diversa; altrimenti passano alla stessa persona giuridica».

E' chiaro che il primo riferimento che il Codice indica è la volontà del fondatore. Quando il fondatore indica sulle sue disposizioni l'utilizzo finale dei beni, temporaneamente impiegati per produrre reddito, si tratta solo di interpretare correttamente la sua volontà, se vi fossero aspetti non chiari, e di

applicarla. In quanto «esecutore nato» spetta all'Ordinario tale eventuale interpretazione, sentite le persone che possono chiarire la volontà del testatore. Tale interpretazione deve partire dalla lettera dello scritto, ma deve cercare di risalire alla volontà di colui che ha disposto, qualora lo scritto non fosse chiaro. Qualche problema si pone ovviamente in relazione della legge civile, soprattutto se eventuali eredi, o persone concorrenti negli interessi, si oppongano per via civile a tale volontà e/o interpretazione. Si tratterà di far valere, in campo civile, la volontà primaria del fondatore di affidare i beni alla Chiesa, e quindi di sottostare alla sue determinazioni circa la modalità di attuazione delle sue volontà. Questo però implica che l'Ordinario deve porsi al di sopra degli interessi dei singoli, ed essere moralmente certo che la sua interpretazione avvenga in fedeltà alla volontà del testatore e *pro bono Ecclesiae*³⁰.

Le indicazioni del Legislatore, qualora il fondatore non abbia indicato la propria volontà circa la destinazione finale dei beni, prendono due strade diverse, a seconda che l'ente a cui sono stati affidati i beni sia posto o meno sotto la vigilanza del Vescovo. Nel primo caso si indica come riferimento l'istituto di cui al can. 1274 § 1. Se sul territorio tale istituto non esistesse, occorrerà ricorrere ad un istituto che svolga finalità simili. Dando tale indicazioni, il Legislatore decide che i beni della fondazione di fatto siano destinati per il sostentamento del clero. Si tratta di beni immediatamente disponibili, in quanto cade il dovere di impiegarne i redditi per le finalità disposte dal fondatore. Tale decisione fa pensare ancora una volta che il Legislatore ritenga di dover avere a che fare soprattutto con legati di Messe, che quindi sono impiegati per l'applicazione di intenzioni e per il sostentamento dei sacerdoti che le applicano nella celebrazione. In questo caso il fondatore, nel determinare il legato, potrebbe decidere di dividere il capitale restante in tante offerte per Messe *manuali*. Non è corretto invece che l'Ordinario determini una destinazione diversa da quella indicata dal can. 1303 § 2. Può essere semmai indicata come possibilità da includere nelle volontà del testatore al momento della costituzione del legato.

Negli altri casi dunque deve essere chiaro che, se mancano indicazioni del fondatore, i beni, trascorso il tempo, verranno destinati al sostentamento del clero, indipendentemente dai fini per cui si è costituita la fondazione. Di questo va data opportuna informazione ai fedeli.

³⁰ Cfr. can. 1299 § 2.

Quando si tratti di enti non sottoposti all'autorità del Vescovo diocesano, la loro destinazione finale cambia: i beni rimangono all'ente che ha preso in consegna i beni. Tale indicazione pare più in linea con la volontà del fondatore, che, pur indicando delle finalità specifiche, si affida ad un determinato ente, che, presumibilmente, dovrebbe essere il destinatario ultimo della donazione. In sede di discussione è emerso come si siano voluti tenere presenti soprattutto gli Istituti religiosi che, in caso contrario, sarebbero stati privati delle donazioni in favore dell'istituto di cui al can. 1274 § 1, pur non essendovi (se non raramente) inseriti. Rimangono fuori da questa disposizione gli istituti di vita consacrata non pontifici, che quindi, essendo sotto la vigilanza del Vescovo diocesano, rimangono compresi nella determinazione precedente.

Quanto stabilito dal Codice sulla destinazione finale dei beni delle fondazioni non autonome ma suscita anche delle perplessità. La principale delle quali riguarda proprio l'interpretazione della volontà del latore della volontà, o causa pia. Il rispetto della sua volontà, indicato dallo stesso Legislatore come «da adempiere scrupolosamente»³¹, pare essere contraddetto dal fatto che la destinazione ultima dei beni donati avvenga per una finalità scelta dal Legislatore stesso, tranne il caso in cui la disposizione ultima dei beni non sia stata decisa dal fondatore o i beni siano stati affidati ad un ente non soggetto al Vescovo diocesano. Si tratta inoltre di tenere presente che, essendo le fondazioni non autonome a tempo determinato, il cespite rimanente non è solo la parte restante di un capitale che è andato esaurendosi nel tempo, ma di una massa di beni che potrebbe avere ancora una buona consistenza.

Diverso ancora è il caso della costituzione di un legato di Messe, in quanto può essere consequenziale pensare che le finalità dell'istituto di cui al can. 1274 § 1 siano in parte in linea con il legato stesso. Il fondatore potrebbe decidere però diversamente, come per esempio donare il capitale rimanente alla Diocesi, o all'ente presso cui le Messe sono da celebrarsi, dividere il restante capitale in Messe manuali da celebrarsi, oppure destinare il capitale rimanente per finalità totalmente diverse. Sembra più facile, in questo caso, trattandosi spesso di legati costituiti *inter vivos*, presentare al fondatore le varie possibilità cosicché egli possa dare indicazioni precise.

³¹ Cfr. can. 1300.

7. RIFLESSIONI CONCLUSIVE

Il Legislatore, dando indicazioni precise sulle fondazioni non autonome, ha voluto confermare, rispetto al CIC precedente, questo istituto, cercando però di regolamentare, oltre alla tradizionale figura delle Messe fondate (o legato di Messe), anche altre cause pie che, non costituite in persone giuridiche autonome, vengono affidate ad enti già esistenti. Si tratta di pie volontà che prevedono la fattispecie già sopra presentata: la donazione ad una persona giuridica di un cespite, formato da beni di varia natura, il cui reddito possa essere destinato, per un determinato lasso di tempo, ad un fine particolare.

Il Codice ha cercato, encomiabilmente, di fare chiarezza sul tema e, stabilendo che tali fondazioni siano a tempo determinato, di evitare la gestione di cespiti che col tempo potrebbero non garantire più l'assolvimento dei fini e il concreto aiuto alla persona giuridica che li ha ricevuti. L'unione di due tipologie molto diverse di cause pie, i legati di Messe da una parte e le altre fondazioni non autonome dall'altra, lascia però all'autorità locale il compito di seguire con attenzione il costituirsi di tali fondazioni, ed anche di dare indicazioni normative in materia, in particolare in riferimento all'estinzione delle stesse.

Rimangono però scoperti alcuni nodi: la gestione delle fondazioni non autonome preesistenti il Codice attuale e la destinazione finale dei beni, come già sopra osservato.

Nella attuale situazione vanno poi tenute presenti alcune problematiche concrete che la gestione di tali fondazioni sta ponendo. Tra le tante, mi pare possano esserne segnalate almeno due. Si assiste anzitutto oggi ad una forte contrazione della costituzione dei legati di Messe. La diversa sensibilità dei fedeli a riguardo, la scarsa redditività del denaro, forse anche la mancanza di informazione e il diminuito interesse da parte dei ministri per questo istituto, ha portato ad un vistoso calo, se non ad una cessazione, della costituzione dei legati di Messe. Si ha inoltre la percezione che i singoli enti (soprattutto gli Istituti religiosi e le Diocesi) si stiano muovendo in modo autonomo circa la gestione dei legati esistenti, con la speranza che siano rispettati i disposti dei cann. 1308 e 1309. Il futuro di questo strumento/istituto, che dava comunque al fedele la possibilità di pensare al proprio suffragio e a quello dei propri cari, e di aiutare contemporaneamente la Chiesa, è incerto.

In secondo luogo, l'attuale situazione economica ha reso difficoltosa, a pena altrimenti di investimenti molto rischiosi, la redditività dei beni, soprat-

tutto se in denaro. La costituzione di nuove fondazioni non autonome rischia di conseguenza di non riuscire a realizzare, attraverso il solo reddito, le finalità indicate. Di conseguenza, non si è invogliati a far conoscere e ad utilizzare questo mezzo.

Nonostante queste due osservazioni piuttosto pessimistiche, ritengo che la costituzione di fondazioni non autonome possa ancora avere un senso ed un interesse. Esse potrebbero essere intese come amministrazioni particolari per fini specifici all'interno di una amministrazione (o di un ente) più grande.

L'istituto del legato di Messe potrebbe avere un significato anche nel contesto odierno ed essere quindi ancora riproposto ai fedeli come mezzo per raggiungere delle finalità spirituali e nel contempo aiutare la Chiesa e i ministri. Si può contemplare la possibilità di utilizzare anche il capitale rimasto, passato il tempo previsto, per le stesse finalità per cui si utilizzano i redditi, cioè la celebrazione di Messe. Va comunque ricordato che, data la delicatezza della materia, va sempre prevista una configurazione giuridica piuttosto rigida di questo istituto.

Circa le altre fondazioni non autonome ci si chiede se la legislazione non possa pensare, al contrario, a sistemi giuridici che, pur chiari, trasparenti e rispettosi delle volontà pie, possano con maggior flessibilità permettere ad uno o più fedeli, o istituzioni, di raggiungere attraverso una donazione un qualche fine specifico. Nel III paragrafo si è cercato di fare degli esempi e di porre delle questioni a riguardo. Si potrebbe ipotizzare di delineare un istituto diverso dalla fondazione non autonoma, dove si gestiscano non tanto i redditi, ma beni e redditi, per un fine determinato. In questo caso forse sarebbe più corretto parlare, più che di «fondazione», di «fondo»³², o di amministrazione autonoma, istituto collegato, etc. Nel contesto economico attuale non si può infatti pensare di ottenere dei redditi significativi dal solo investimento in banca del denaro; di conseguenza, è difficile pensare di erigere una fondazione non autonoma nelle stesse modalità di prima³³. Qualsiasi tipo di fondazione o di fondo si crei, esso sarà adeguato nel momento in cui riuscirà a produrre dei

³² E' la figura del *fondo*, come già richiamato nel III paragrafo. Non necessariamente si tratta qui di esaurire i beni ricevuti, ma, per esempio, semplicemente di riceverli, gestendoli e custodendoli, oppure di riceverli in custodia per utilizzarli per un fine, riconsegnandoli al termine dell'utilizzo. Le variabili a riguardo possono essere molte.

³³ Si pensi che la Banca Centrale europea in questo periodo è prossima a fissare il tasso di interesse per il denaro pari a zero, o addirittura negativo.

redditi per delle finalità. Trattandosi in questo caso di fondazioni non autonome, occorre che da una parte sia garantita la redditività dei beni e dall'altra il raggiungimento delle finalità. Ritengo dunque, in conclusione, che in ogni caso vada oggi affrontato il problema di gestire questo istituto, che pone delle difficoltà effettive di attuazione. Potrebbe essere utile il confronto con sistemi analoghi, che riescono oggi a raggiungere scopi simili o uguali³⁴.

Un'altra possibilità è data dall'ipotizzare una fondazione non autonoma che contempli maggiore elasticità circa la propria costituzione e la gestione dei beni. Gli esempi concreti riportati sopra hanno cercato di illustrare l'attualità di questa esigenza, lasciando aperta la discussione sulla modalità più adeguata per accoglierla.

³⁴ Si pensi per esempio al fondo di cui nel can. 1274, finalizzato alla provvisione del sostentamento dei chierici.

Bibliografia

- AA.VV., *I beni temporali della Chiesa*, Studi Giuridici 50, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1999.
- AZNAR GIL, F. R., *La administración de los bienes temporales de la Iglesia*, Bibliotheca Salmanticensis Estudios 67, Salamanca ²1993.
- BEGUS, C., *Limitazione temporale delle fondazioni non autonome*, Ius Ecclesiae 21 (2009) 297-310.
- CONFERENZA EPISCOPALE SPAGNOLA, *Decreto general sobre algunas cuestiones especiales en materia económica*, 15 luglio 1985, art. 5.
- DE PAOLIS, V., *I beni temporali della Chiesa*, EDB, Bologna ²2011.
- FALCHI, F., *Accettazione delle fondazioni pie non autonome: aspetti giuridici*, Ius Ecclesiae 21 (2009) 311-332.
- , *Le pie volontà (cann. 1299-1302 et 1310)*, in AA.VV., *I beni temporali della Chiesa*, Studi Giuridici 50, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1999.
- GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (G.I.D.D.C.), *I beni temporali della Chiesa*, Quaderni della Mendola 4, Glossa, Milano 1997.
- MARCUZZI, P. G., *Le fondazioni pie (cann. 1303-1310)*, in AA.VV., *I beni temporali della Chiesa*, Studi Giuridici 50, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1999.
- PERLASCA, A., *sub can. 1301*, in *Codice di diritto canonico commentato*, Ancora, Milano ³2009, 1035.
- SCHOUPPE, J.-P., *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, Giuffrè, Milano 1997.
- SOLS LÚCIA, A., *La fundación no autónoma en el actual CIC*, Revista española de Derecho Canónico 50 (1993) 519-552.
- TRIVERO, L., *Pie volontà e pie fondazioni*, in G.I.D.D.C. (ed.), *I beni temporali della Chiesa*, Milano 1997, 93-115.
- VÁZQUEZ GARCÍA-PEÑUELA, J. M., *Sub. can. 1303*, in *Comentario exegético...*, o.c.).